

## Articolo 12 (EX ART. 11)

### **Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico**

1. Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una **persona**

**giuridica di diritto pubblico o di diritto privato** non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) **oltre l'80%** delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate **nello svolgimento dei compiti ad essa affidati** dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o **da** altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) **nella persona giuridica controllata** non vi è alcuna partecipazione diretta di **capitali** privati, **ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla** persona giuridica controllata.

**EMENDAMENTO.** Sostituire tutto il testo riportato al paragrafo c) con il seguente testo: "**nella persona giuridica controllata, rispetto la partecipazione di capitali privati non vi è alcuna connaturazione di controllo nelle forme stabilite dall'art. 2359 del codice civile nella partecipazione diretta di capitali privati, e sia in quelle forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali applicabili, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza sulla persona giuridica controllata**".

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. **Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.**

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando **una persona giuridica** controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto **alla propria amministrazione aggiudicatrice** controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta **di capitali** privati, **ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.**

**EMENDAMENTO C. 2.** Dopo la frase: "diretta **di capitali** privati " sostituire il restante testo con: ". in quelle con la partecipazione di capitali privati, anche se non comportano controllo o potere di veto, non deve esserci alcuna connaturazione nelle forme stabilite dall'art. 2359 del codice civile, o di altre prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che esercitano

un'influenza sulla persona giuridica controllata”.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica **di diritto privato o pubblico** un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a **tale** persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente **con altre amministrazioni aggiudicatrici** un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- b) **oltre l'80%** delle attività di tale persona giuridica sono effettuate **nello svolgimento dei compiti ad essa affidati** dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi;
- c) **nella persona giuridica controllata** non vi è alcuna **partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante** sulla persona giuridica controllata.

EMENDAMENTO paragrafo c). Dopo la frase: “**diretta di capitali privati**”, sostituire il restante testo con: “. In quelle di partecipazione di capitali privati, anche se non comportano controllo o potere di veto, non deve esserci alcuna connaturazione nelle forme stabilite dall'art. 2359 del codice civile, o di altre prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che esercitano un'influenza sulla persona giuridica controllata”.

Ai fini **del primo comma**, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici **esercitano** su una persona giuridica un controllo **congiunto** quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le **amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le** amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
- ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi **contrari a** quelli delle amministrazioni aggiudicatrici **controllanti**.

4. Un **contratto** concluso **esclusivamente** tra due o più amministrazioni aggiudicatrici **non rientra nell'ambito di applicazione** della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) **il contratto** stabilisce **o realizza** una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, **finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse**

**sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;**

b) ***l'attuazione di tale cooperazione*** è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno ***del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.***

***5. Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto.***

***Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o***

***amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.***